

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 2003

Modifica del decreto 14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni produttori dall'obbligo di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria.

IL MINISTRO

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2003;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259, sulle modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e vinacce alla distillazione ed inviarle alla distruzione sotto controllo;

Considerata la necessità di consentire l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1623/2000 che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo,

Considerata, altresì, l'opportunità di limitare, per garantire controlli efficaci, ai produttori che ottengono una quantità di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri, la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 49 paragrafo 4 del regolamento CE n. 1623/2000, in attesa di verificare l'utilizzazione della deroga medesima e l'efficacia dei controlli:

DECRETA:

Articolo 1

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 14 settembre 2001, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

1. "In applicazione dell'articolo 49 paragrafo 4 del "regolamento" i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantità di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri possono assolvere l'obbligo della "prestazione obbligatoria" destinando i propri sottoprodotti al "ritiro sotto controllo".

2. I produttori che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione può essere presentata direttamente ovvero tramite telegramma, telefax e posta elettronica e s'intende utilmente effettuata qualora pervenga almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà a richiesta un apposito attestato al produttore.

3. Le operazioni di ritiro sotto controllo avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo articolo 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.

IL MINISTRO
F/TO ALEMANN0

Roma, 1 AGOSTO 2003